

IL BIENNIO 2022-2023 PER IL SERVIZIO IDRICO: VERSO L'AGGIORNAMENTO DEL METODO TARIFFARIO.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

ABSTRACT.

Col nuovo documento di consultazione ARERA anticipa i principali cambiamenti previsti all'interno del prossimo Metodo Tariffario (MTI-3 agg): PNRR all'interno del Piano degli interventi, modifica della regolazione della Qualità Tecnica in un'ottica di incentivo alla digitalizzazione, costi per l'installazione e la lettura dei contatori divisionali, recepimento di alcune sentenze del Consiglio di Stato. Un metodo in continuità con gli anni precedenti e che lascia ancora alcune questioni in sospeso.

ARERA anticipates the main changes within the next Tariff Method by the new consultation paper: PNRR within the Intervention Plan, modification of the Technical Quality regulation with a view to incentivising digitization, costs for the divisional meters, implementation of some sentences of the Council of State. This method will be similar with previous ones, but there are some loose ends.

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Jacopo Misiti, Francesca Signori, Samir Traini

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)

Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Sfram, Acquedotto Pugliese, HERA, MM, CSEA, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia, Veritas, A2A Ambiente, Confservizi Lombardia, FISE Assoambiente, A2A Ciclo Idrico, AIMAG, DECO, Acque Bresciane, Coripet, Acqua Pubblica Sabina, CONAI

GLI ULTIMI CONTRIBUTI.

- n. 198 – Rifiuti** – Rifiuti prodotti dalle imprese: imparando dall'Europa, dicembre 2021
- n. 197 – Acqua** – Bonus idrico nazionale in arrivo per 3,2 milioni di famiglie, dicembre 2021
- n. 196 – Acqua&Rifiuti** – L'ambiente: da bisogno dei cittadini a mission dello Stato, novembre 2021
- n. 195 – Acqua** – Tassonomia europea delle attività sostenibili: un linguaggio comune europeo anche per il servizio idrico, novembre 2021
- n. 194 – Acqua** – Rendicontazione di sostenibilità nel servizio idrico: in arrivo l'estensione dell'obbligo, novembre 2021
- n. 193 – Rifiuti** – Rifiuti tessili: occorrono strategia e strumenti economici, novembre 2021
- n. 192 – Rifiuti** – Certificati del Riciclo: il secondo pilastro della responsabilità estesa, ottobre 2021
- n. 191 – Rifiuti** – Rifiuti speciali: tra prossimità e libero mercato, ottobre 2021
- n. 190 – Acqua** – Ridurre gli impatti ambientali del servizio idrico: luci e ombre, ottobre 2021
- n. 189 – Rifiuti** – La transizione ecologica: dalle persone alle politiche e viceversa, settembre 2021

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito Laboratorioref.it

LA MISSIONE.

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell'impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell'ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il "luogo ideale" sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di "razionalità economica", sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

PREMESSA

Nella prima decade di novembre u.s. ARERA ha avviato la consultazione per l'aggiornamento dei criteri tariffari per il biennio 2022-2023 con la pubblicazione del DCO 489/2021/R/idr (d'ora in avanti DCO MTI-3agg).

L'aggiornamento si inserisce nel contesto (post)pandemico e, come auspicato da buona parte degli addetti ai lavori, il regolatore individua alcune misure necessarie a fronteggiare l'emergenza.

L'intervento di ARERA mostra la volontà di "sinergizzare" la regolazione con gli strumenti del *Next Generation* EU, che nella sua declinazione nazionale contempla le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU), con la promozione di interventi finalizzati alla digitalizzazione dei sistemi di tracciamento delle perdite idriche. Investimenti che saranno verosimilmente inseriti nel Piano aggiornato degli Interventi e che contribuiranno a sostenere il percorso di riduzione delle perdite idriche, in virtù anche di un rinnovato algoritmo di calcolo chiamato a correggere i rilievi mossi dal Consiglio di Stato¹.

Il biennio 2022-2023 sarà anche l'occasione per regolare alcune questioni "aperte" e recepire l'esito delle sentenze del Consiglio di Stato² sui mancati riconoscimenti di partite di costo come la quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN), gli oneri fiscali sulla componente FoNI, la valorizzazione dei "costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali", le regole per l'adeguamento monetario del calcolo dei conguagli sul VRG e la restituzione agli utenti finali della componente di remunerazione del capitale proprio pre 2012, ovvero post referendum.

ARERA spinge sull'obiettivo di responsabilizzare il consumo di acqua degli utenti riprendendo alcuni aspetti già anticipati nell'ambito del procedimento sulla regolazione della misura (TIMSI)³, prevedendo di riconoscere in tariffa i costi della individualizzazione della fornitura e dell'installazione di contatori divisionali presso le utenze indirette. Aspetti questi che, come vedremo, potrebbero richiedere una più ampia valutazione, andando a impattare su attività a mercato.

In linea generale, le proposte in consultazione si inseriscono nell'ambito del Quadro Strategico 2022-2025 e che vede il regolatore impegnato a coniugare lo sviluppo efficiente del settore con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ivi inclusa l'armonizzazione tra regolazione nazionale e la Tassonomia Europea delle attività sostenibili⁴.

Tra le novità più evidenti, infine, un nuovo Fondo per l'innovazione del settore idrico che sembra aprire la strada all'avvio di una regolazione per esperimenti con il MTI-4⁵.

Questi i principali elementi che si innestano su un impianto generale in continuità con il passato, anche nei tempi di definizione e approvazione delle predisposizioni tariffarie che dovranno essere inviate ad ARERA entro fine aprile 2022.

¹ Sentenza n. 2672/2021.

² Per un approfondimento sulle sentenze, si rimanda al paragrafo "Il consolidamento degli esiti della giustizia amministrativa".

³ Consultazione 405/2021/R/idr del 28 settembre 2021.

⁴ Per un approfondimento si rinvia al *Position Paper* n. 170: PNRR: la ripresa passa dall'acqua e dai rifiuti, Laboratorio REF Ricerche, gennaio 2021.

⁵ Per un approfondimento si rimanda al *Position Paper* n. 181: La regolazione per esperimenti: il varco per l'innovazione nel servizio idrico, Laboratorio REF Ricerche, giugno 2021.

PNRR, MTI-3 AGG E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

COVID-19 ed interventi europei

La pandemia da COVID-19 e la crisi economica e sociale che ne è seguita hanno chiamato ad uno sforzo coordinato delle politiche monetarie e di bilancio in tutte l'Unione Europea. Per contrastare gli effetti di tale crisi, la Commissione UE ha varato un piano straordinario, il *Next Generation* EU, con una dotazione di risorse di quasi 807 miliardi⁶ destinate a finanziare investimenti per rendere "l'Europa più ecologica, digitale e resiliente". Un intervento di enorme portata, il più grande mai finanziato dall'UE. A livello nazionale, i singoli Paesi sono stati chiamati a redigere un Piano di attuazione: l'Italia ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁷, approvato il 13 luglio u.s. con decisione del Consiglio dell'Unione Europea, e che prevede che siano destinate al Paese risorse per 191,5 miliardi di euro⁸. In aggiunta a queste, il nostro Paese potrà beneficiare di 4,7 miliardi di euro derivanti dal Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)⁹, di cui circa 313 milioni saranno destinati a interventi per ridurre le perdite di rete e digitalizzare il settore idrico nel Mezzogiorno. Un ulteriore strumento per ricucire le distanze nel Paese.

Il PNRR si sviluppa su tre assi strategici condivisi: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Di questi, i primi due sono quelli che più direttamente investono il servizio idrico¹⁰, caratterizzato ancora oggi da una "impronta" tecnologica e propensione all'innovazione limitate. Di recente la regolazione ha posto al centro della propria strategia di intervento alcune soluzioni innovative nell'ambito dell'economia circolare, come il recupero di energia e di materia dai fanghi di depurazione, il riuso dell'acqua depurata, la riduzione dell'utilizzo della plastica e l'efficientamento energetico¹¹.

Il PNRR per il Servizio Idrico Integrato

Nello specifico, le risorse che il PNRR destina al servizio idrico, sono inquadrate nella Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica¹², e ammontano a 4,38 miliardi di euro, destinati a:

- migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti (2 miliardi di euro);
- ridurre le perdite idriche attraverso distrettualizzazione e digitalizzazione delle reti (0,9 miliardi);
- adeguare le reti di fognatura e depurazione (0,6 miliardi);
- Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche per 0,88 miliardi di euro.

Gli interventi del PNRR nel PDI e nel POS dei gestori

Sono interventi che dovranno trovare necessariamente spazio all'interno dell'aggiornamento del Programmi degli Interventi (PDI) e del Piano delle Opere Strategiche (POS) e che si tradurranno in un volume di investimenti aggiuntivi diretti al contenimento delle perdite, alla mappatura dei flussi, alla realizzazione di sistemi di georeferenziazione delle reti di acquedotto e degli allacci, con inter-

⁶ Fonte: Commissione Europea.

⁷ Per un approfondimento si rinvia al *Position Paper* n. 170: PNRR: la ripresa passa dall'acqua e dai rifiuti, Laboratorio REF Ricerche, gennaio 2021.

⁸ Fonte: Italia Domani: <https://italiadomani.gov.it/le-risorse-per-la-crescita.html>.

⁹ Fonte: Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_4731.

¹⁰ Anche se la tematica dell'inclusione sociale, che si lega al tema della povertà e dunque della morosità involontaria, è anch'essa di particolare rilievo.

¹¹ Questi quattro punti trovano spazio all'interno del MTI-3 all'art. 1, in cui si sostanziano le Altre Attività Idriche relative al conseguimento di obiettivi energetici e ambientali.

¹² Le altre missioni sono digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

venti massicci di digitalizzazione delle reti. Alcuni operatori del servizio idrico potrebbero dunque rivedere al rialzo gli investimenti pianificati, modificando il loro posizionamento nella matrice degli Schemi Regolatori¹³.

IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ESITI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Gli effetti della giustizia amministrativa all'interno della regolazione del settore idrico

Sono passati dieci anni dal conferimento del mandato ad ARERA per la regolazione del servizio idrico integrato. Attraverso i diversi metodi tariffari intercorsi in questo arco temporale, la regolazione nazionale ha vissuto una progressiva evoluzione e un "aggiustamento", in ragione del mutamento del contesto di riferimento sia delle pronunce della giustizia amministrativa. Nell'ultimo biennio numerosi sono stati gli interventi del Consiglio di Stato che si è espresso su alcuni aspetti del metodo tariffario e che dunque necessitano di un intervento correttivo, e del riconoscimento ex post di alcune partite di costo, con conseguenti conguagli.

Remunerazione del CCN dovrà essere comprensivo delle quote di costo e ricavo delle AAI

Uno degli aspetti ricorrenti nelle sentenze più recenti¹⁴ ha riguardato la remunerazione del **capitale circolante netto (CCN)** nell'ambito della determinazione del costo del capitale. All'interno del Metodo Tariffario Transitorio (MTT), per il biennio 2012-2013 e nei metodi che si sono succeduti, tale componente veniva calcolata considerando voci di ricavo e costo afferenti alle sole attività del Servizio Idrico Integrato, escludendo dunque le altre attività idriche. Il Consiglio di Stato ha stabilito che la quantificazione deve tenere conto anche delle attività minori, come recentemente ribadito anche da una sentenza del TAR Lombardia¹⁵ con riferimento al successivo MTI (biennio 2014-2015), i cui esiti con ogni probabilità si ripropongono anche per i periodi successivi, dal momento che nelle metodologie tariffarie che si sono succedute nel tempo il calcolo di tale componente è rimasta la medesima.

FoNI: una componente soggetta a tassazione

Altro tema affrontato dalla giustizia amministrativa riguarda il riconoscimento in tariffa degli **oneri fiscali a valere sul Fondo nuovi investimenti (FoNI)**. Il Consiglio di Stato¹⁶, relativamente all'MTT, ne ha sancito il riconoscimento, confermando quanto stabilito dal TAR Lombardia che ha rigettato l'obiezione mossa da ARERA secondo cui l'onere fiscale sul FoNI si configurerebbe come una anticipazione d'imposta, recuperabile successivamente in funzione del rilascio dell'accantonamento per realizzare gli investimenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che "la provvista per futuri investimenti è soggetta a tassazione, trattandosi di un reddito maturato in capo al gestore, non deducibile a fini IRES" e di conseguenza l'onere fiscale è riconoscibile in tariffa per il periodo 2012-2013.

La corretta valorizzazione delle variazioni sistemiche

Una posizione chiara da parte del Consiglio di Stato è stata assunta anche in merito al trattamento dei **costi per variazioni sistemiche ed eventi eccezionali**¹⁷ che nel MTT venivano riconosciuti nei limiti della differenza tra i costi operativi riscontrati nel bilancio di esercizio e la componente tariffaria Opex. Il Consiglio di Stato ribadisce l'incoerenza di questa misura rispetto ai principi della regolazione incentivante, in quanto sottrarrebbe al gestore l'eventuale quota di efficientamento in

¹³ Il posizionamento negli Schemi dipende dal rapporto tra fabbisogno di investimenti (comprensivi dei contributi pubblici) e il livello lo *stock* degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati, la cosiddetta RAB (*regulatory asset base*).

¹⁴ Sentenze 8079/2020, 8354/2020, 8502/2020, 645/2021, 731/2021, 768/2021 e 4914/2021.

¹⁵ Sentenza del 16/11/2021 del TAR Lombardia.

¹⁶ Con la Sentenza n. 4914/202.

¹⁷ Gli art. 45.5 e 45.7 del MTT definiscono tali costi come "variazioni delle attività svolte dietro richiesta dell'Ente affidante" oppure "variazioni normative e regolamentari aventi impatto sul perimetro delle attività svolte o sui livelli di qualità richiesti" oppure "eventi calamitosi dichiarati straordinari sulla base di atti emanati da un'autorità pubblica".

caso di variazioni sistemiche¹⁸. A tal fine, il DCO prevede di introdurre una componente a conguaglio che consente la corretta valorizzazione della variazione sistemica, ovvero nei limiti del differenziale rispetto all'*Opex_{end}* riconosciuto. Un aspetto questo, che a differenza delle criticità sopra esposte, aveva già trovato un accomodamento nei metodi tariffari successivi.

Il riconoscimento di oneri finanziari sulla componente

Rc_{vol}

Il Consiglio di Stato è altresì intervenuto, peraltro ripetutamente¹⁹, sul tema dei **conguagli** e nello specifico sulla componente relativa ai volumi. L'impianto regolatorio stabilisce infatti un meccanismo di *revenue cap* nell'ambito del quale rimanendo all'interno della soglia di adeguamento riconosciuta, il gestore idrico non sostiene alcun rischio di domanda: infatti laddove i ricavi da tariffa a consuntivo risultassero inferiori al previsto, la differenza verrebbe conguagliata (nella voce oggi denominata *Rc_{vol}*) due anni dopo. Sulla componente di conguaglio il metodo prevede il riconoscimento dell'inflazione, che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, non è sufficiente a tutelare il gestore dal rischio finanziario; pertanto ARERA propone di riconoscere una componente a conguaglio che consente la corretta valorizzazione dell'onere finanziario. Sul tema si è espresso anche il TAR Lombardia²⁰ con riferimento ai periodi regolatori successivi.

La restituzione della quota di remunerazione del capitale deve essere quantificata al netto dei costi di capitale proprio, di competenza del gestore

Infine, un ultimo tema oggetto di chiarimento riguarda il calcolo **della remunerazione del capitale** da restituire agli utenti a seguito degli esiti referendari del giugno 2011²¹. Per il periodo luglio-dicembre 2011, prima dell'avvento della regolazione ARERA, i giudici del Consiglio di Stato hanno decretato che il costo del capitale proprio deve essere riconosciuto al gestore. Dal momento che ARERA nella delibera 273/2013/R/IDR aveva stabilito i criteri per il calcolo della quota da restituire, ovvero oneri finanziari, fiscali e accantonamenti per la svalutazione crediti, in sede di aggiornamento per il biennio 2022-2023, una quota parte deve essere resa al gestore.

Gli EGA dovrebbero avere l'obbligo di quantificare le partite di conguaglio

Premesso tutto quanto sopra, emerge nella proposta di ARERA un aspetto di delicatezza riguardo alle conseguenze di tali sentenze nel momento in cui introduce la **facoltà e non l'obbligo in capo agli EGA** di procedere alla quantificazione delle partite di conguaglio²². Alla luce delle sentenze dei giudici, infatti, gli EGA non dovrebbero disporre di alcun tipo di discrezionalità in merito, ma adeguarsi alle Sentenze riconoscendo, su richiesta del gestore, queste componenti di costo in tariffa così come indicato da ARERA. Viceversa, si verificherebbe, ad esempio rispetto ai conguagli, la situazione in cui il riconoscimento della facoltà in capo all'EGA farebbe venir meno il diritto sancito dal Consiglio di Stato.

COSTI OPERATIVI: COSA CAMBIA?

Meccanismo di efficientamento diretto a un "Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato"

ARERA conferma anche l'impianto dei costi endogeni (*Opex_{end}*) previsto all'interno del MTI-3, anche rispetto al **meccanismo di efficientamento** secondo cui una parte dei risparmi di costo registrati dal gestore è "restituita" al sistema²³. Il DCO non esplicita il nuovo anno di riferimento per il calcolo delle misure di efficientamento²⁴, ma stabilisce la destinazione delle risorse eventualmente recuperate. L'eventuale decurtazione dei costi operativi endogeni è solo apparentemente "restituita" all'utenza, in quanto a fronte di una tariffa che cresce meno, è prevista la valorizzazione di una

¹⁸ Sentenza n. 4914/2021.

¹⁹ Sentenze (8079/2020, 8354/2020, 8502/2020, 645/2021, 732/2021, 731/2021, 768/2021 e 4914/2021).

²⁰ Sentenza n. 02531/2021 e 2539/2021

²¹ Sentenza n. 3809/2021.

²² Art. 4.5 del DCO.

²³ Per maggiori approfondimenti sul meccanismo di efficientamento, si rimanda al *Position Paper* n. 188: Fine primo tempo MTI-3: tra sostenibilità ambientale ed efficienza operativa, Laboratorio REF Ricerche, settembre 2021.

²⁴ È verosimile che tale anno sia il 2018, dal momento che per il biennio 2020-2021 il riferimento era ai costi del 2016.

componente perequativa²⁵ che andrà ad alimentare un "Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" (d'ora in avanti Fondo), da istituire sempre presso la CSEA.

Si tratta di un passaggio innovativo per la regolazione del servizio idrico, in quanto tale meccanismo rappresenta **il primo strumento introdotto da ARERA per promuovere l'innovazione tecnologica nel settore, sancendo un legame diretto tra innovazione ed efficienza.**

La definizione dei criteri di utilizzo e le modalità di gestione del Fondo sono rinviati al successivo MTI-4, nell'ambito del quale è attesa l'introduzione di una regolazione per esperimenti²⁶.

Energia elettrica: una linea "non interventista" da parte di ARERA

Per quanto riguarda i costi esogeni, merita infine una riflessione il tema dell'energia elettrica. Il DCO si limita a indicare l'intervallo all'interno del quale sarà fissato il costo medio di settore, limite massimo per il calcolo della componente tariffaria (CO_{EE}) delle annualità 2022 e 2023. Ipotizzando di utilizzare il valore medio dell'intervallo proposto, nel 2022 si registrerebbe una contrazione di circa il 5%, traducendosi quindi in un conguaglio negativo in tariffa, mentre per il 2023 il costo sarebbe in linea con il valore usato in sede di predisposizione tariffaria, quindi con un conguaglio pressoché nullo.

COSTO MEDIO ENERGIA ELETTRICA PROPOSTO IN FASE DI CONSULTAZIONE

| | Per tariffe 2022 | Per tariffe 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | €/kWh | €/kWh |
| $CO_{EE}^{\text{medio, a-2}}$ (range) | 0,1483 – 0,1543 | 0,1558 – 0,1618 |
| $CO_{EE}^{\text{medio, a-2}}$ (valore medio) | 0,1513 | 0,1588 |

Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

Tale evoluzione si inserisce però in un contesto di forti tensioni sui prezzi dell'energia elettrica, rendendo oramai scontato un sensibile impatto sul costo medio di settore almeno per il prossimo anno. Ci aspettiamo dunque che nel 2022 si apra una "forbice" tra i costi riconosciuti in tariffa 2022, valorizzati a partire dai dati di bilancio 2020, e i costi effettivi che i gestori si troveranno a sostenere. **Uno scostamento significativo che si stima in circa 385 milioni a livello di sistema idrico²⁷ e che rischia di abbattersi sulla redditività delle gestioni**, comprimendone la generazione di cassa. Vista l'eccezionalità e al tempo stesso la portata del fenomeno, che andrebbe a pesare verosimilmente in misura maggiore sulle gestioni minori, **sembra auspicabile l'introduzione di meccanismi di "gradualità"**: ad esempio, concedendo la possibilità per gli EGA di anticipare i conguagli 2024, seppur sulla base di stime, andando a compensare almeno in parte i conguagli negativi del 2022. Oppure, in parziale discontinuità con il passato, andando a riconoscere un costo medio di settore dell'energia elettrica da utilizzarsi per la valorizzazione della componente di competenza

²⁵ Nell'MTI-3 era ad integrazione della componente UI2, già prevista con la delibera 664/2015/R/idr, destinata alla copertura dei premi relativi alla qualità tecnica e contrattuale.

²⁶ Per maggiori approfondimenti sulla regolazione per esperimenti, si rimanda al *Position Paper* n. 181 del Laboratorio REF Ricerche: la regolazione per esperimenti: il varco per l'innovazione nel servizio idrico, Laboratorio REF Ricerche, giugno 2021.

²⁷ Calcolato ipotizzando un aumento medio del costo dell'energia del 35% nel 2022.

del prossimo biennio, differenziato rispetto al costo medio di settore individuato per il computo dei conguagli per gli anni 2020-2021. Il costo medio utile per gli anni 2022-2023 dovrà tenere conto delle variazioni di prezzo attese per il prossimo biennio, da stimare attraverso un'analisi presso i principali gestori italiani e l'utilizzo delle fonti informative già a disposizione dell'Autorità.

Qualunque possa essere la procedura di valorizzazione dei maggiori costi dell'energia elettrica, è chiaro che si tratta di un tema da attenzionare da parte dell'Autorità.

L'aumento dei prezzi dell'energia che si è registrato riporta dunque l'attenzione sull'importanza dell'efficientamento energetico, da un lato, e sulla gestione del "rischio prezzo", dall'altro.

Sul primo, il DCO non sembra far trapelare alcuna modifica al meccanismo già introdotto con MT13, nemmeno nella portata dello sharing sui risparmi di costo, oggi fissata al 25%, a favore dei gestori. Sul secondo punto invece si apre una riflessione più ampia che riguarda l'assenza di incentivo a gestire in modo dinamico la fornitura di energia elettrica, con un approccio tipico di *risk management* e la possibilità di effettuare coperture finanziarie per limitare l'esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato. In questo senso, crediamo che **la regolazione possa valutare l'introduzione di interventi premianti laddove il gestore adotti misure di contenimento del rischio.**

ANDIAMO VERSO UNA REVISIONE AL RIBASSO DEI COSTI DI CAPITALE?

Costi di capitale: si mantiene il criterio del riconoscimento con il lag-time di due anni

Uno degli interventi più attesi nell'ambito dell'aggiornamento è quello relativo alla valorizzazione dei parametri necessari al calcolo degli oneri finanziari e fiscali, fermo restando il meccanismo già "collaudato" sin dall'inizio della regolazione, che prevede di riconoscere in tariffa i costi di capitale con un ritardo temporale di due anni²⁸.

Aggiornamento dei parametri dei costi di capitale: il trade-off dell'Autorità

Nell'aggiornamento dei parametri, il regolatore ha dovuto tenere conto della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, che ha causato una contrazione della liquidità per via dei mancati incassi, e un conseguente maggiore ricorso al debito. L'intervallo minimo-massimo posto da ARERA in consultazione per alcuni parametri cerca di compenetrare sia il maggiore rischio legato alla fase di incertezza non ancora conclusa sia il desiderio di non abbattere eccessivamente il costo del capitale reperito da terzi, in un'ottica di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

ARERA prevede di ridurre i costi di capitale

In sintesi, si osserva una chiara tendenza alla riduzione dei costi di capitale riconosciuti rispetto al primo biennio 2020-2021 in quanto i valori correnti sono vicini al valore massimo dell'intervallo posto in consultazione per il secondo semi-periodo: considerando che con ogni probabilità la scelta ricadrà sui valori medi dell'intervallo in consultazione, è assai probabile un ridimensionamento di quasi mezzo punto percentuale della componente di oneri finanziari e fiscali.

Più nello specifico, i valori che dovrebbero subire un ridimensionamento sono quelli del *Water Risk Premium* (WRP), che riflette il rischio specifico del settore, che scenderebbe dall'1,70% all'1,60% (valore medio), e del parametro K_d che misura il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, che registrerebbe una contrazione all'1,97% (valore medio) dal 2,77% del biennio 2020-2021.

²⁸ In particolare, i costi di capitale per il 2022-23 prendono come riferimento le immobilizzazioni iscritte a libro cespiti rispettivamente per gli anni 2020-21.

LA STIMA DEI TASSI DI ONERI FINANZIARI E FISCALI NEL MTI-3_AGG

| Parametri | MTI-3 | MTI-3_agg | | MTI-3_agg medio |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | min | max | |
| <i>Risk free</i> | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| <i>WRP</i> | 1,70% | 1,40% | 1,80% | 1,60% |
| <i>Beta levered</i> | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| <i>ERP</i> | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| <i>CS/CnS</i> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <i>Kd</i> | 2,77% | 1,37% | 2,57% | 1,97% |
| <i>rpi</i> | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| <i>tc</i> | 24,00% | 24,00% | 24,00% | 24,00% |
| <i>T</i> | 31,90% | 31,90% | 31,90% | 31,90% |
| <i>km</i> | 2,15% | 1,47% | 2,13% | 1,80% |
| <i>α</i> | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% |
| <i>RAI</i> | 6,26% | 5,26% | 6,23% | 5,74% |
| Tasso OF | 3,73% | 3,05% | 3,71% | 3,38% |
| OFisc | 1,50% | 1,26% | 1,49% | 1,38% |

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

ARERA valuta anche un'eventuale rideterminazione del tasso di interesse *Risk free* reale, tenendo conto dell'esito del procedimento avviato con deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM, per la definizione del capitale investito in altri settori regolati, come quello elettrico e del gas. In questo senso, è opportuno valutare l'impatto di una soluzione di questo tipo su un comparto, come quello idrico, che è sicuramente meno maturo sotto il profilo economico, finanziario e regolatorio, rispetto agli altri settori. In particolare, si tratta di un settore *capital intensive*, inserito in un quadro regolatorio ancora relativamente "recente", in cui il ricorso al debito risulta imprescindibile per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari.

MISURAZIONE INDIVIDUALE DEI CONSUMI: QUAL È IL CONFINE TRA REGOLAZIONE E MERCATO?

Interventi per individualizzazione della fornitura d'acqua per una miglior trasparenza tra utente e gestore

Tra gli aspetti di novità proposti da ARERA vi sono i costi per interventi volti all'individualizzazione della misura dei consumi di acqua. Un intervento che si inserirebbe nel solco dei recenti provvedimenti a livello comunitario, come la Direttiva Europea 2020/2184/UE, che spingono gli Stati membri a migliorare la trasparenza del rapporto tra utente e gestore e a rendere i consumatori più consapevoli rispetto al consumo di acqua, e quindi a contribuire attivamente alla conservazione e al risparmio della risorsa.

La misurazione dei consumi rappresenta dunque uno strumento indispensabile, peraltro già da tempo previsto e promosso dal Codice dell'Ambiente²⁹ che richiamava l'importanza di prevedere "contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano".

²⁹ Art. 146, comma1, lettera f.

**Il tema delicato dei
consumi
condominali**

A distanza di anni, il tema della misura si conferma un problema irrisolto. Se infatti è sancito dal DPCM del 4 marzo 1996 che la misurazione dei volumi consegnati all'utente deve effettuarsi al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti imposti dalla normativa statale³⁰, aspetti di maggiore delicatezza emergono nella misurazione dei consumi condominiali, come peraltro illustrato in un *Position Paper* di questa Collana³¹. Laddove non esistano strumenti di individualizzazione della fornitura³², i consumi delle utenze condominiali sono suddivisi "a valle del misuratore", generalmente grazie a ripartitori divisionali, privi di valenza fiscale e in quanto tali non utilizzabili ai fini della fatturazione. Nella generalità dei casi la ripartizione della bolletta condominiale avviene sulla base del numero di componenti i nuclei familiari o semplicemente dei millesimi, criteri chiaramente non in linea con il principio "chi inquina paga".

Il tema della misurazione delle utenze condominiali, come da noi auspicato, è finalmente entrato a pieno titolo nell'agenda del regolatore che nel Quadro Strategico 2022-2025 ha previsto l'adozione di nuove misure destinate alla semplificazione e razionalizzazione delle strutture dei corrispettivi³³, in funzione delle modalità con cui verranno misurati i consumi delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali.

**Oneri incrementali
per l'individualizza-
zione delle
forniture o
l'installazione di
contatori
divisionali e agli
incentivi all'utenza**

Con riferimento al MTI-3 agg, ARERA è intenzionata a modificare la componente tariffaria Op_{mis} riconosciuta su istanza motivata dell'Ente di Gestione d'Ambito per interventi rivolti a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi e a favorire la limitazione dell'erogazione in caso di morosità e disalimentazione selettiva della fornitura. Il DCO propone di estendere il campo di azione della componente Op_{mis} alla copertura dei costi per l'individualizzazione delle forniture o l'installazione di contatori divisionali e agli incentivi all'utenza.

**I risvolti di
carattere antitrust:
l'attività di lettura
dei contatori non è
consentita al
gestore
monopolista**

Se sul lato degli incentivi all'individualizzazione della fornitura non sembrano presentarsi criticità, un diverso discorso va fatto sugli incentivi legati all'installazione e lettura dei contatori divisionali. Tale attività, in quanto svolta in libero mercato, rientra tra le "Altre Attività Idriche", come peraltro ribadito anche all'interno dell'MTI-3³⁴ e **pertanto la sua disciplina travalicherebbe il perimetro della regolazione del settore idrico, con possibili risvolti di carattere antitrust**. La normativa vieta infatti ad un monopolista, quale è il gestore del SII, di offrire altri servizi, a libero mercato, nel medesimo territorio servito, a meno che l'attività non sia svolta attraverso una società distinta (*unbundling* societario) e previa comunicazione all'AGCM. La ratio è quella di tutelare la concorrenza tra le aziende che offrono il servizio di lettura. Un aspetto sul quale è opportuna una ulteriore riflessione da parte del regolatore.

³⁰ D.P.R. 854/1982, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 75/33.

³¹ Per un approfondimento si rinvia al *Position Paper* n. 125: Le utenze divisionali: alla ricerca del misuratore perduto, luglio 2019, Laboratorio REF Ricerche, luglio 2019.

³² L'individualizzazione (o singolarizzazione) della fornitura consiste nell'attribuzione di un misuratore avente caratteristiche di metrologia legale presso ciascuna unità abitativa all'interno di un condominio.

³³ ARERA riporta nel Quadro Strategico 2022-2025 l'obiettivo di adoperare una revisione della struttura dei corrispettivi, in particolare si riporta che "l'Autorità è orientata ad introdurre nuove misure per la semplificazione e razionalizzazione delle strutture dei corrispettivi, tenuto conto sia delle modalità di implementazione della tariffa pro capite, sia delle modalità operative che verranno adottate alla luce delle disposizioni introdotte in materia di rilevazione dei consumi e della ripartizione dei corrispettivi, in particolare, in relazione alle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali".

³⁴ Come esplicitato all'articolo 1, comma d dell'Allegato A del MTI-3.

VERSO UN NUOVO INDICATORE DI PERDITE LINEARI

La revisione
dell'indicatore
relativa alle perdite
idriche lineari

La regolazione è chiamata a rivedere anche la definizione di un indicatore di performance relativo alle perdite idriche, e nello specifico l'algoritmo di calcolo dell'**indicatore M1a** che nell'attuale impostazione³⁵ misura le perdite idriche giornaliere per chilometro di rete, e che non tiene conto dell'estensione degli allacci all'utenza (ovvero del cosiddetto "ultimo miglio"). Una modalità di calcolo criticata da diversi operatori del settore in quanto tende a sovrastimare il reale valore delle perdite lineari, in particolare nei contesti territoriali ad elevata presenza di allacci esterni al perimetro del servizio idrico, ovvero esterni alla competenza del gestore.

Un nuovo
indicatore che
conteggi le perdite
idriche su "l'ultimo
miglio"

Sulle criticità relative a questo indicatore si è recentemente espresso il Consiglio di Stato in esito al ricorso di un operatore³⁶: dunque l'aggiornamento della metodologia tariffaria per il secondo semi-periodo 2022-2023 offre l'occasione per rivederne il calcolo. La proposta di ARERA esposta nel DCO va nella direzione di correggere l'indicatore con una formula parametrica che tiene conto anche dell'estensione dell'ultimo miglio, in proporzione alla lunghezza della rete di distribuzione principale.

Un elemento questo che renderà indispensabile per i gestori disporre di misurazioni puntuali e georeferenziate di tutta la rete di distribuzione per una corretta valorizzazione dell'indicatore rafforzando la propensione dei gestori ad investire in interventi finalizzati a migliorare qualità e quantità delle misurazioni disponibili.

Nel quadro della Regolazione sulla Qualità Tecnica (RQTI) attualmente in vigore, l'indicatore M1a misura i litri di acqua perduta per km di rete, come delineato dalla seguente formula:

$$M1a^a = \frac{WL_{TOT}^a}{365 * (Lp^a)}$$

dove:

- WL_{TOT}^a rappresenta la differenza tra il volume d'acqua all'ingresso e quello in uscita per la rete di acquedotto;
- Lp^a è la lunghezza totale in km delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a .

Diverse ipotesi...

La proposta di modifica di ARERA verte sull'introduzione di un fattore parametrico che tenga conto della lunghezza degli allacci. In questo senso, nel DCO vengono declinate tre diverse ipotesi di calcolo:

1. il calcolo della lunghezza totale degli allacci a partire da una lunghezza media per numero di allacci;
2. il calcolo della lunghezza totale degli allacci come percentuale della lunghezza della rete di distribuzione principale;
3. il calcolo della lunghezza totale degli allacci come percentuale del totale della lunghezza della rete principale del gestore, includendo anche la lunghezza delle reti di adduzione oltre a quelle di distribuzione.

³⁵ Delibera 917/2017/R/idr.

³⁶ Sentenza numero 2672 del 30 marzo 2021.

...E la scelta di ARERA

In generale, la stima fornita sulla base della prima ipotesi risente della scarsa affidabilità della quantificazione del numero degli allacci, generalmente frutto di stima (pur "fotografando" le diversità territoriali tra ambienti fortemente urbanizzati e quelli a bassa densità abitativa), mentre la terza ipotesi rischia di sovrastimare la lunghezza degli allacci per i grossisti di acquedotto (che gestiscono solo ampie tratte di adduzione e distribuzione, senza alcuna derivazione d'utenza). Per questa ragione ARERA propende per la seconda ipotesi, considerando la media aritmetica depurata da valori anomali (*outlier*), pari ad una incidenza del 22% degli allacci sulla sola rete di distribuzione.

Il dettaglio delle tre ipotesi è illustrato nel seguente prospetto.

M1A: IPOTESI DI STIMA DELL'INDICE PARAMETRICO DEGLI ALLACCI

| | Ipotesi 1 | | Ipotesi 2 | | Ipotesi 3 | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|---------------|
| | Lunghezza media allacci (metri) | | % della rete di distribuzione | | % della rete principale (adduzione + distribuzione) | |
| | Campione | Senza outlier | Campione | Senza outlier | Campione | Senza outlier |
| Media aritmetica | | | | | | |
| 2018 | 7,65 | 6,93 | 24,8% | 22,1% | 20,8% | 19,3% |
| 2019 | 7,61 | 6,98 | 24,4% | 22,0% | 20,6% | 19,3% |
| Biennio 2018-2019 | 7,63 | 6,96 | 24,6% | 22,0% | 20,7% | 19,3% |
| Media ponderata | | | | | | |
| 2018 | 6,96 | 6,43 | 23,2% | 22,8% | 19,7% | 20,2% |
| 2019 | 6,88 | 6,45 | 22,7% | 22,6% | 19,3% | 20,4% |
| Biennio 2018-2019 | 6,92 | 6,44 | 22,9% | 22,7% | 19,5% | 20,3% |

Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

L'indicatore M1a così corretto prenderebbe la seguente forma:

$$M1a^a = \frac{WL_{TOT}^a}{365 * (Lp^a + 0,22Ld^a)}$$

dove Ld^a misura la lunghezza totale delle sole condotte di distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio).

Se da un lato l'inclusione di una stima delle derivazioni d'utenza all'interno dell'indicatore delle perdite idriche rappresenta una "risposta" alla sopracitata sentenza del Consiglio di Stato, dall'altro permangono ancora alcuni dubbi sull'efficacia dell'indicatore M1a nel misurare correttamente le perdite idriche. Una ulteriore criticità verte sul fatto che, anche corretto per l'ultimo miglio, l'indicatore così concepito non terrebbe conto della pressione media di esercizio delle reti, con il rischio di andare a penalizzare quei gestori che operano in territori con elevata densità abitativa.

L'inserimento del fattore parametrico al denominatore tenderà ad abbassare, *ceteris paribus*, il valore dell'indicatore M1a, motivo per cui ARERA intende rivedere anche le classi di riferimento del macro-indicatore M1, rideterminando i valori soglia relativi alle perdite idriche lineari.

ARERA prevede anche una clausola di salvaguardia per i casi in cui l'incidenza delle reti di allaccio sia superiore al valore medio (22%), prevedendo la possibilità di presentare apposita istanza per incrementare tale fattore parametrico, a condizione però che il dato sulla lunghezza degli allacci non sia frutto di stime, ma georeferenziato al 100%.

CLASSI DI APPARTENENZA PER IL MACRO-INDICATORE M1

| | | M1a-perdite idriche lineari (mc/km/gg) | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | M1a <12 | 12 ≤ M1a <20 | 20 ≤ M1a <35 | 35 ≤ M1a <55 | M1a ≥55 |
| M1b-perdite idriche percentuali | M1b <25% | A | | | | |
| | 25% ≤ M1b <35% | | B | | | |
| | 35% ≤ M1b <45% | | | C | | |
| | 45% ≤ M1b <55% | | | | D | |
| | M1b ≥55% | | | | | E |

Fonte: ARERA (DCO 489/2021/R/idr)

COVID-19 E COSTI EMERGENTI

Le misure per calmierare gli effetti economici e finanziari della pandemia

Il 2020 è stato l'anno dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. Tale evento, unito alla conseguente crisi di liquidità, ha comportato, sia a livello europeo che nazionale, l'adozione di una serie di misure volte a calmierare i disastrosi effetti sociali ed economici della pandemia.

Nel corso del 2020 (e in parte per il 2021) i gestori hanno dovuto fare i conti con un crescente livello di morosità da parte degli utenti, legato alla ridotta capacità di spesa di molte fasce della popolazione che hanno perso il lavoro o hanno usufruito dei sussidi statali; in più, i gestori si sono trovati alle prese con maggiori oneri derivanti dall'approvvigionamento di materiale sanitario, come disinfettanti e mascherine, e l'implementazione di alcuni servizi, come l'igienizzazione degli ambienti di lavoro.

Le problematiche di cui sopra sono state gestite dall'Autorità all'interno della delibera 235/2020/R/i-dr con l'introduzione di alcuni strumenti regolatori validi nella tariffa 2020:

- la componente C_{odil} , a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento riconosciute agli utenti;
- la componente Op_{COVID} , a copertura dei costi aggiuntivi sostenuti per fronteggiare la pandemia, al netto di eventuali risparmi associati alla mancata effettuazione di uno o più servizi o al ricorso agli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori).

La rendicontazione a consuntivo dei costi eccezionali sostenuti dai gestori

Nello specifico la componente Op_{COVID} in quanto di natura previsionale è soggetta, come previsto già in MTI-3, a rendicontazione e conguaglio ex post, un conguaglio che come stabilito dal MTI-3 può essere sia a vantaggio dell'utente che del gestore e che pertanto può essere valorizzato anche qualora non siano stati valorizzati costi previsionali in sede di predisposizione tariffaria 2020-2023, in modo da venire incontro ai gestori che non sono stati in grado di stimare i costi ex ante.

La novità prevista nel DCO, seppur per certi versi prevedibile, riguarda la possibilità di rendicontare a consuntivo costi relativi all'emergenza sanitaria sostenuti nel 2021³⁷, che saranno riconosciuti sulla tariffa 2023 tramite la voce di conguaglio relativa alle variazioni sistemiche. Oltre a ciò, ARERA

³⁷ I costi soggetti a conguaglio sono le medesime poste comprese nel 2020 tra gli Op_{COVID} .

si è interrogata ed ha quindi posto in consultazione un quesito sull'opportunità di prevedere un innalzamento del tasso di morosità standard riconosciuto in tariffa.

CONCLUSIONI

Come ci attendevamo, le proposte di aggiornamento del MTI-3 fornite dal regolatore non vanno a stravolgere l'impianto originario ma si limitano a recepire alcuni fattori esogeni, lasciando intravedere lo spazio per interventi ben più incisivi in vista del MTI-4.

Due i macro-versanti interessati: da una parte interventi di rimodulazione conseguenti a sentenze della giustizia amministrativa con riferimento al riconoscimento dei costi ai gestori e alla riformulazione dell'algoritmo dell'indicatore sulle perdite idriche lineari, dall'altra le più tradizionali misure di incentivazione sui costi gestionali e di aggiornamento dei parametri correlati agli oneri finanziari e fiscali, in linea con quanto già registrato sugli altri settori regolati.

Sotto il primo aspetto, ARERA si limita a introdurre una nuova componente di conguaglio prevedendo la facoltà che siano gli EGA a quantificare e riconoscere partite di costo ex post non previste nei primi anni della regolazione nazionale. Facoltà che secondo noi dovrebbe configurarsi come obbligo in capo agli EGA, in quanto le sentenze passate in giudicato non lasciano margini di discrezionalità in merito. Inoltre, si segnala che ARERA sembra voler confinare gli effetti di tali partite solo ai conguagli delle tariffe degli anni 2012-2013, senza tenere conto anche dei successivi metodi tariffari.

La regolazione prova poi a chiudere l'annosa questione della misurazione delle perdite idriche lineari (M1a) che nell'attuale impostazione non tiene conto dell'estensione degli allacci all'utenza ("ultimo miglio"). Una modalità di calcolo criticata da diversi operatori del settore in quanto tende a sovrastimare il reale valore delle perdite lineari, in particolare nei contesti territoriali ad elevata presenza di allacci esterni al perimetro del servizio idrico, ovvero esterni alla competenza del gestore. La proposta di ARERA va nella direzione di correggere l'indicatore con una formula parametrica che tiene conto anche dell'estensione dell'ultimo miglio, in proporzione alla lunghezza della rete di distribuzione principale. Un elemento questo che dovrebbe spingere ancor più sull'acceleratore della digitalizzazione, indispensabile per disporre di misurazione puntuali e georeferenziate delle condotte di adduzione. D'altro canto, emergono diverse perplessità legate al fatto che il criterio di calcolo dell'indicatore M1a possa apparire estremamente penalizzante per gestori che operano in territori ad elevata densità abitativa.

Si rafforza invece la spinta del regolatore all'individualizzazione dei consumi con il riconoscimento nella componente tariffaria Op_{mis} degli interventi volti a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri prelievi di acqua e a favorire la limitazione dell'erogazione in caso di morosità e disalimentazione selettiva della fornitura. Il campo di azione si estende dunque, alla copertura degli oneri per l'installazione di contatori divisionali, sollevando però dubbi sull'incentivazione ad un'attività di libero mercato che configurerebbe possibili risvolti di carattere antitrust. Come noto, infatti, la normativa vieta ad un monopolista, quale è il gestore del SII, di offrire altri servizi, a libero mercato, nel medesimo territorio servito, a meno che l'attività non sia svolta attraverso una società distinta (*unbundling* societario) e previa comunicazione all'AGCM. La ratio è quella di tutelare la concorrenza tra le aziende che offrono il servizio di lettura. Un aspetto sul quale è opportuna una ulteriore riflessione da parte del regolatore.

Anche nell'idrico, come negli altri settori regolati, si manifesta l'intenzione del regolatore di andare verso una riduzione degli oneri finanziari e fiscali di circa mezzo punto percentuale, che sembra

riflettere da una parte il maggiore rischio legato alla fase di incertezza pandemica non ancora conclusa e dall'altra la necessità di incorporare l'evoluzione dei tassi di mercato, fermo restando la tutela dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Infine, due aspetti sul versante dei costi operativi.

Da una parte ARERA, pur consapevole secondo noi dell'evoluzione dei costi di fornitura di energia elettrica a cui andranno incontro il prossimo anno i gestori del servizio idrico, ha preferito adottare una linea non interventista, consapevole del recupero degli eventuali scoperti con il tradizionale *lag* temporale di due anni. Tuttavia, secondo i nostri calcoli, l'aggravio di costi per la fornitura di energia elettrica nel 2022 sarà di circa 350 milioni di euro per l'intero sistema, che potrebbe andare a comprimere la redditività operativa di competenza e sicuramente a ridurre in modo significativo i flussi di cassa operativi delle gestioni, ponendo sotto pressione i bilanci dei piccoli e medi gestori, poco abituati ad una gestione dinamica degli acquisti di energia.

Dall'altra, ARERA conferma il meccanismo di efficientamento stabilendo che le risorse eventualmente recuperate saranno destinate al finanziamento di un "Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" da istituire sempre presso la CSEA.

Si tratta di un passaggio innovativo per la regolazione del servizio idrico, in quanto tale meccanismo rappresenta il primo strumento introdotto da ARERA per promuovere l'innovazione tecnologica nel settore idrico, sancendo un legame diretto tra innovazione ed efficienza. Un primo passo verso l'introduzione della regolazione per esperimenti nel servizio idrico che dovrebbe trovare pieno dispiegamento con il prossimo periodo regolatorio 2024-2027, incentivando progetti prototipali di sviluppo tecnico e tecnologico tesi a rispondere in modo innovativo ai cambiamenti climatici, nell'ottica di tutela della risorsa e dell'ambiente.